FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 Febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L'OASI/PETRARCA CALCIO A 5 DEL 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Prof. Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) RICORSO DEL FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LE SANZIONI:
 - DELL'AMMENDA DI €1.500,00;
 - DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE I PROSSIMI DUE INCONTRI A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE;
 - DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRASSON RAFAEL;

SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO/ACQUA & SAPONE MARINA CSA DEL 6.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell'8.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Finplanet Fiumicino di Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALLEVA GIANLUCA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI ISOLA LIRI/CISCO CALCIO ROMA DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 del 16.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 24 Febbraio 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete